

N. 7070/13 REG.PROV.COLL.
N. 04292/2012 REG.RIC.

T.A.R. LAZIO
UFFICIO COPIA
DIRITTI ASSOLTI CON
MARCHE SULLA RICHIESTA



IL FUNZIONARIO



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)



ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 4292 del 2012, integrato da
motivi aggiunti, proposto da:

Sara Abate, Amalto Marina, Antonelli Francesco, Botticchio Lucia,
Calzavara Donatella, Cavazzuti Cristina, Ceccherini Cinzia Maria,
Chiereghin Sandra, Mallone Luisa, Meloni Carmelina, Messina Ada,
Milia Marcella Speranza, Mondo Antionietta, Pierini Lucia, Porazzi
Elena, Ratti Loredana, Tamburello Marina, Troncone Emanuela,
Vallini Barbara, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso,
presso il cui studio in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B
sono elettivamente domiciliati;

contro

il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca in persona

del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 domicilia ex lege;

nei confronti di

Primo Landucci, Silvana Quaresima, Marinella Blengio, Bruna Acito,
Primo Landucci, Silvana Quaresima, Marinella Blengio, Bruna Acito,
controinteressati non costituiti in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Aldrighetti Maria Gabriella ed Altri come da elenco allegato, rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Naso, presso il cui studio in Roma, Salita San Nicola Da Tolentino, 1/B sono elettivamente domiciliati;

per l'annullamento

della circolare ministeriale n. 25 del 29 marzo 2012 con la quale il MIUR – Direzione per l'Istruzione ha disciplinato le "Dotazioni organiche del personale docente per l'a.s. 2012/2013 – trasmissione schema di Decreto Interministeriale;

della nota ministeriale n. 2320 del 29 marzo 2012 con la quale il MIUR – Dipartimento per l'istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico ha dettato istruzioni per "attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai primi tre anni di corso degli istituti di II grado interessati al riordino";

della nota ministeriale n. 679 del 4 maggio 2012 con la quale il MIUR

– Dipartimento per l'istruzione ha dettato chiarimenti in merito alla classe di concorso 39/A, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

e con motivi aggiunti del 25 giugno 2012

della nota n. 679 del 4 maggio 2012 con la quale il MIUR ha previsto la residualità della classe di concorso 60/A rispetto alla classe 39/A per l'insegnamento della geografia nel primo biennio dell'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" e "Turismo";

della nota ministeriale n. 3714 del 16 maggio 2012 con cui il MIUR ha diramato le Tabelle di abbinamento dei diversi insegnamenti con le classi di concorso che hanno formalmente modificato ed integrato la nota 2320 del 29 marzo 2012 nella parte in cui non attribuisce ai docenti abilitati nella classe di concorso A060 – scienze naturali, chimica e geografia microbiologia – l'insegnamento di scienze integrate (Fisica), di scienze integrate (Chimica), di chimica organica e biochimica, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

per l'annullamento con motivi aggiunti depositati in data 28 giugno 2012 degli stessi atti impugnati in via principale, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

e per l'annullamento con motivi aggiunti notificati il 21 maggio 2013 della nota ministeriale n. 2916 del 21 marzo 2013 e del secondo invio della nota n. 4405 del 7 maggio 2013 con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha disposto la disciplina,



SM

in assenza della revisione delle classi di concorso di cui alla legge n. 133/2008, per le attuali classi di concorso in cui confluiscono le discipline relative ai primi quattro anni di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino,

della circolare ministeriale n. 10 del 21 marzo 2013, recante "Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2013/2014 - Trasmissione schema di decreto interministeriale, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Dell'Istruzione Dell'Universita' E Della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2013 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato che col ricorso principale gli interessati in possesso della abilitazione per la classe di concorso 60/A relativa all'insegnamento di scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia nella scuola secondaria di secondo grado ed insegnanti nella materia da oltre trenta anni impugnano due note ministeriali

- con la prima delle quali, la n. 2320 del 29 marzo 2012 non viene attribuito ai docenti abilitati in 60/A l'insegnamento delle scienze

integrate (Fisica), di scienze integrate (Chimica), di chimica organica e biochimica, di biologia, microbiologia e tecnologia di controllo sanitario, di gestione dell'ambiente e del territorio, di ecologia e pedologia, di scienze tecnologiche applicate;

- e con la seconda delle quali la n. 679 del 4 maggio 2012 individua le classi di concorso 60/A e 39/A come "classi atipiche" e prevede la residualità della classe di concorso 60/A, rispetto alla classe 39/A per l'insegnamento della geografia nel primo biennio dell'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" e "Turismo";

Rilevato che con il primo gruppo di motivi aggiunti impugnano la nota ministeriale a prot. n. 3714 del 16 maggio 2012 recante le Tabelle di abbinamento dei diversi insegnamenti con le classi di concorso che hanno formalmente modificato ed integrato la nota n. 2320 del 29 marzo 2012 nella parte in cui non attribuisce ai docenti abilitati nella classe di concorso A060 – Scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia – l'insegnamento di scienze integrate (Fisica), di scienze integrate (Chimica), di chimica organica e biochimica;

Rilevato che con un secondo gruppo di motivi aggiunti i ricorrenti impugnano la nota ministeriale a prot. n. 2916 del 21 marzo 2013 con la quale per l'a.s. 2013/2014 in assenza del regolamento relativo alla revisione delle classi di concorso previsto dall'art. 64 della legge n. 133 del 2008, si continua a stabilire che "Gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso

ordinamento devono essere trattati come insegnamenti "atipici";

Rilevato che in punto di interesse i ricorrenti fanno valere che, in via provvisoria nell'imminenza dell'avvio dell'anno scolastico, l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere la possibilità di far accedere a tali insegnamenti tutte le diverse classi di concorso aventi diritto in base al precedente ordinamento;

Considerato che con il ricorso principale i ricorrenti fanno valere:

- eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia e carenza di motivazione, disparità di trattamento, lamentando che con il criterio adottato dal MIUR mentre da un lato si è stabilito che gli insegnamenti che trovavano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento dovevano essere trattati come insegnamenti "atipici" la cui assegnazione alle classi di concorso doveva prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, ciò non è avvenuto per le materie definite oggi come "Scienze integrate (Chimica)" e "Scienze integrate (Fisica)", laddove con le note impugnate si eliminano competenze acquisite con le abilitazioni; ed in particolare con la nota n. 2320 i docenti della 60/A vengono esclusi dall'insegnamento della fisica nelle classi prime degli istituti tecnici e degli istituti professionali anche quando questa non è materia caratterizzante;
- violazione del principio dell'affidamento e della legge n. 133/2008; illegittimità della circolare n. 25 del 23 marzo 2012 e della nota 2320



del 23 marzo 2012, carenza di motivazione, con cui fanno valere che in totale assenza del Regolamento che avrebbe dovuto riformulare le classi di concorso, il MIUR ha operato con provvedimenti provvisori e sulla base di una semplice bozza del Decreto Interministeriale, in violazione del principio di legalità ed anticipando una disposizione normativa non ancora in vigore;

Rilevato che le medesime censure sono confermate anche avverso gli atti impugnati con i motivi aggiunti;

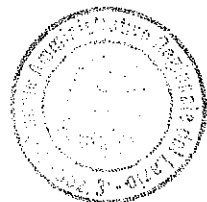
Rilevato che l'analoga disposizione citata sopra siccome formulata per l'a.s. 2011/2012 è stata annullata dal TAR con la sentenza n. 6802 del 23 luglio 2012 allo stato non impugnata, mentre lo stesso periodo risulta riprodotto nella nota del 21 marzo 2013 al momento gravata;

Rilevato che la mancata definizione del Regolamento sulle classi di materia previsto dall'art. 64, comma 4, lett. a) del d.l. n. 112 del 26 giugno 2008 convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, continua a produrre i suoi rivenienti effetti sulle posizioni incompressibili dei docenti che dotati di una o più abilitazioni per le classi di concorso del vecchio ordinamento non possono neppure più usufruire del regime transitorio previsto dal D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 con conseguente accoglimento della relativa censura proposta;

Rilevato che in particolare la professione di docente è tra quelle cd. regolamentate disciplinate dal d.lgs. n. 206 del 9 novembre 2007 e basate sulla preventiva acquisizione di una abilitazione, della quale

sono dotati appunto i ricorrenti;

Considerato che va anche accolta la doglianza con la quale gli interessati fanno valere la violazione del principio di legalità statuendo con semplici note circolari su posizioni regolarmente acquisite mediante concorso, come le abilitazioni, e secondo le norme del previgente ordinamento e rilevato pure che, se come chiarito dal MIUR nella relazione istruttoria, tale operato sarebbe giustificato dalla necessità di completare le procedure di sistemazione degli organici prima dell'avvio dell'anno scolastico il Ministero vi potrebbe provvedere con altri strumenti che abbiano il presupposto fondante nella necessità ed urgenza quali le ordinanze;



Avuto riguardo alla relazione dell'Amministrazione, dalla quale resta confermato che il "Regolamento sulle classi di materia" previsto dall'art. 64, comma 4 lett. a) del d.l. n. 112 del 2008 è rimasto allo stadio di bozza e non è mai stato adottato;

Considerato che tuttavia il decreto interministeriale che potrebbe dare una qualche copertura normativa seppure di rango secondario alle circolari in epigrafe indicate risulta ancora in corso di registrazione e che pertanto allo stato attuale le parti delle ridette note circolari che stabiliscono che "Gli insegnamenti che confluiscono in più classi di concorso del vecchio ordinamento devono essere considerati "atipici"" sono sprovviste di copertura normativa, come già rilevato con la sentenza sopra citata;

Ritenuto che pertanto vanno annullate in parte la nota ministeriale n.

2320 del 29 marzo 2012, la nota ministeriale n. 679 del 4 maggio 2012, la nota ministeriale n. 3714 del 16 maggio 2012, la nota ministeriale a prot. n. 2916 del 21 marzo 2013 tutte nelle parti in cui non attribuiscono ai docenti abilitati nella classe di concorso 60/A – scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia – l'insegnamento di scienze integrate (Fisica), di scienze integrate (Chimica), di chimica organica e biochimica, nelle parti in cui è prevista la residualità della classe di concorso 60/A rispetto alla classe 39/A per l'insegnamento della geografia nel primo biennio dell'indirizzo "Amministrazione, finanza e marketing" e "Turismo" e nella parte in cui è stata prevista la disciplina, in assenza della revisione delle classi di concorso di cui alla legge n. 133 del 2008, per le attuali classi di concorso in cui confluiscono le discipline relative ai primi quattro anni di corso degli istituti di secondo grado interessati al riordino;

Rilevato che l'impugnativa della circolare ministeriale n. 10 del 21 marzo 2013 con la quale è stato diramato lo schema di Decreto Interministeriale sulle "Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2013/2014" non può essere scrutinata in quanto allo stato non ne risulta la registrazione presso la Corte dei Conti, né il Miur ha reso edotto il Collegio sul punto;

Ritenuto di disporre al riguardo un'istruttoria onerando il MIUR di far conoscere, se nelle more del ricorso il decreto interministeriale comunicato in bozza con la ridetta circolare n. 10/2013 sia stato

registrato, entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente sentenza parziale, rinviando ogni questione su tale provvedimento alla pubblica udienza del 12 dicembre 2013;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- accoglie in parte il ricorso e per l'effetto annulla in parte qua le note ministeriali in motivazione indicate, come nella stessa indicato;
- ordina al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di produrre di far conoscere al Collegio quanto in motivazione richiesto entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;
- rinvia la trattazione della parte residua della causa alla pubblica udienza del 12 dicembre 2013.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Massimo Luciano Calveri, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Giuseppe Chine', Consigliere

L'ESTENSORE

Meine Infi

IL PRESIDENTE

[Signature]

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/7/13

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

[Signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO

Adm. 16/7/13

alla P.S. 16/7/13

AW. Scotto; M.I.U.R.

[Signature]
IL SEGRETARIO
DELLA SEGRETERIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE DI ROMA

ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM AL

RICORSO N 4292 DEL 2012

PER: i Prof.ri

1. ALDRIGHETTI Maria Gabriella (LDRMGB68S70F861M)
2. AMBRI Gabriella (MBRGRL62M49E625Q)
3. ANDREANI Anna (NDRNNA58B62A253J)
4. BALLARIN Cinzia (BLLCNZ63R59L736E)
5. BANFI Laura (BNFLRA64D59I441O)
6. BARBARETTI di PRUN Paola
7. BARBIERI Cristina (BRBCST57S52L736I)
8. BARRALE Giuseppa
9. BERRINO Elena (BBRLNE56E55F335E)
10. BERTANI Rosanna
11. BERTOLUCCI Maria Teresa
12. BISCARDI Stefania (BSCSFN70T55H501G)
13. BONETTI Elisabetta Cristina
14. BONIFAZI Brunella
15. BORRELLI Giuseppina (BRRGPP59E47L123R)
16. BORTOLAS Laura (BRTLRA70H54D530O)
17. BOTTASSO Stefania
18. BURCHI Flavia
19. CALABRIA Francesca (CLBFNC70P49D969J)
20. CANTELMi Ambra
21. CARDONE Raffaella
22. CARTA Antonia Caterina (CRTNNC59B54I707T)
23. CARTA Maria Grazia
24. CASTROVILLI Silvana
25. CHATRIAN Claude Joseph
26. ANTONELLI Francesco
27. CHETONI Lucia (CHTLCU67D49D612K)
28. CHIAVEGATO Anna Pia (CHVNNP57R63C498U)
29. CINI Patrizia (CNIPRZ57H52E625K)



Qh

- 
- 
30. CIRILLO Porzia (CRLPRZ55T42F284M)
31. COATA Chiara (CTOCHR59R56L219D)
32. COCCO Giovanna Maria (CCCGNN53S45G113G)
33. COGNETTI Giulia
34. COLOMBA Donatella
35. COLOMBO Paola
36. CONTE Maria (CNTMRA64E66F839T)
37. CONTI Agata
38. CORTESI Anna Maria
39. COSSU Costantina (CSSCTN58R41A192H)
40. CRACA Anna Maria
41. CRESPI Andrea (CRSNDR75L17L219X)
42. CRIVELLARI Serena (CRVSRN70S55C638B)
43. CUCCINIELLO Lucia
44. D'ALPAOS Manuela (DLPMNL63E44Z133J)
45. DE BELLIS VITTI Germana
46. DE GENNARO Angela (DGNNGGL56T61A662H)
47. DE LUCA Alfredo
48. DE LUCA Melania (DLCMLN56P43G141R)
49. DE MICHELE Mirella
50. DE PAOLIS Maria Eugenia
51. DE VITO Claudia (DVTCLD69T51L219C)
52. DEL ROSO Alessandra (DLRLSN62M56E625V)
53. DENTI Manuela
54. DI FEDE Ettore
55. DI FRANCESCO Mariaelisa
56. DI TERLIZZI Rosa
57. FASANO Angela Antonia
58. FASCILO Mirella Rosa (FSCMLL55M62F965Z)
59. FAVILLA Raffaella
60. FENU Alessandro (FNELSN67L04E625K)
61. FIN Nicoletta (FNINLT52C52G404F)
62. FIORDISPINI Valeria (FRDVLR60M43D643W)
63. FIUSELLO Cinzia
64. FRATTINI Chiara
65. GALLAZZI Mauria (GLLRMA56T60B300V)
66. GALLO MARESCA Magda (GLLMGD64D60A662P)
- 

67. GAMBARELLI Angela (GMBNGL60H50D711V)
68. GAMBARIN Luigi (GMBLGU56C04G224Y)
69. GENTILE Anna Maria Pagato
70. GHETTI Francesca
71. GIUGHELLO Aurelia Maria (GGHRMR57S68C133D)
72. GOBBI Ramona (GBBRMN73C50F918L)
73. GRASSIA Lucio (GRSLCU53S22A089P)
74. GRATTERI Annalisa (GRTNLS68L43D938J)
75. GRECO Francesco (GRCFNC58A24E882D)
76. GUALCO Paola Maria Rosa
77. INGRAO Gaspare
78. INGRIA Salvatore (NGRSVT62P13B429M)
79. IOVANE Eugenia (VNIGNE62A56G224C)
80. LALLI Erika
81. LELLI Andrea (C.F. LLLNDR63R08E202L)
82. LEONI Maria Elisabetta (LNEMLS65M43G113T)
83. LEPORATTI Daniele (LPRDNL73E07G713I)
84. LIDA Graziella Maria Vittoria
85. LOVI Ilaria
86. LUBRANO Lelia
87. MAIELLARO Maria
88. MANCINI Alessandra
89. MANFREDA Valeria
90. MARIANI Fiorella
91. MARRA Silvana Maria (MRRSUN61D60B429R)
92. MARTINELLI Patrizia (MRTPRZ59E68E512U)
93. MASTIO Paola
94. MATTABONI Pieremilio
95. MAZZEI Costanza (MZZCTN55A63E451P)
96. MELANDRI Gloria
97. MEZZABOTTA Cristiana (MZZCST63R66A390H)
98. MICCICHE' Maria Domenica (MCCMDM70M49B429T)
99. MIRAI Peppina
100. MOCHI Elisabetta
101. MOI Maria Ausilia (MOIMSL63P61L489G)
102. MONTRASI Laura
103. MORATELLO Paolo (MRTPLA55R11C498E)



104. MORETTI Roberta (MRTRRT66L48D117G)
105. MOROCUTTI Milvia (MRCMLV56C41L381B)
106. MOSCHETTINI Giovanni
107. MUNDULA Matilde (MNDMLD57S55L219P)
108. MURRU Salvatora Domenica
109. NARDI Valentina (NRDVNT76H47LI03B)
110. NICOSIA Maria Vincenza
111. NIOLA Anna Maria (NLINMR57L52B354Y)
112. OGGIONI Elisabetta (GGNLBT60L64B300K)
113. OLIVERO Maria Teresa
114. ORSATTI Federica
115. OSTI Antonella (STONNL56A49H620A)
116. PIRRAMI Franco
117. PACI Maurizio
118. PAOLETTI Emiliana
119. PATARCHI Lorella
120. PELLE Bruno (PLLBRN56A12A385Q)
121. PELLEGRINI Mila (PLLMLI58M44E625Y)
122. PELOSINI Giovanni
123. PETRUZZIELLO Luigi (PTRLGU61B04I990K)
124. PIGNATELLI Sara (PGNSRA72D54E202F)
125. PINTON Amalia
126. PITTON Giorgio Alberto (PTTGGL60S28F770Q)
127. POLIZZI Antonia
128. PORTO Mauro
129. PREFETTO Luigia (PRFLGU57S43B180C)
130. PRESTI Maria
131. PROFILI Lucia
132. QUARTARONE Giuseppina Paola
133. RANIERO Renato (RNRRNTG1L26L781C)
134. RASPINI Mara Maria Francesca
135. RISTORI Marzia (RSTMRZ58C44E715D)
136. ROMANIN Rossana C.F. RMNRSN57R52H501K
137. ROSASPINA Colomba (RSSCMB61L47I287I)
138. ROSELLI Rossella
139. ROSSI Laura
140. RUSSO Domenica (RSSDNC56D69A184D)

141. SABIA Cinzia
142. SANTINI Giovanna
143. SCHETTINI Annamaria (SCHNMR64S64E409D)
144. SCLANO Olga
145. SERRONE Maria
146. SITTA Arianna
147. SOLINAS Maria Gavina
148. SORGATO Fiorella
149. SPITILLI Felice
150. STECCA Claudia
151. STROPPA Pierluigi (STRPLG68A27D451U)
152. TAVOLINI Andrea (TVLNOR68E09D451Q)
153. TIBERIO Patrizia (TBRPRZ59M66G224Y)
154. TIOZZO CAENAZZO Lucia
155. TOMMI Angela
156. TOTA Lucrezia
157. TROPI Nuccio
158. VALENTI Marilena (VLNMLN58L66D014A)
159. VALLETTA Salvatore (VLLSVT62D15E815R)
160. VALORIANI Roberto
161. VANDELLI Maria Grazia
162. VENZI Rita (VNZRTI61M64F839A)
163. ZANELLI Roberto
164. ZANIN Daniela (ZNNDNL54A70E473N)
165. ZARDINI Donatella

tutti elettivamente domiciliati in Roma Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187 presso lo studio dell'Avv. Domenico Naso (C.F. NSADNC65M03H501Z) - il quale dichiara di voler ricevere la notifica di atti e comunicazioni a mezzo fax al numero 06/42005658 e/o a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo di posta certificata domeniconaso@ordineavvocatiroma.org - che li rappresenta e difende come da mandato in calce al presente ricorso;

(RICORRENTI)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
UFFICIO COPIA

E' Copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge a richieste
di aff. Nas



Sono fasciate n. sedici

Roma

Il Funzionario Responsabile

24 LUG 2013

[Handwritten signature]

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto avv. Domenico Naso con studio in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino 1/b 00187, autorizzato ad avvalersi della facoltà di notificazione ai sensi della L. 53/94, giusta autorizzazione n. 403/2004 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma il 10 giugno 2004.

HA NOTIFICATO

Sentenza n. 7070/13 a:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona de legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 (00186).

a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 3 della L. 53/94 tramite l'Ufficio Postale Roma n. 13 a mezzo raccomandata a/r registrata al registro cronologico n. 1529

Roma, 31 luglio 2013

Avv. Domenico Naso



N. Raccomandata

76491219904-6



Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 041516) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

RICEVUTA

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	MIE, M. P. NASO MINIMATO P.T. - CIO		
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	STUDIO LEGALE NASO		
	Avv. Domenico Naso		
	Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b - 00187 Roma		
	Fax 0642005658		
MITTENTE	VIA / PIAZZA		
	Cod. Fisc. NSA DNC 65M03 H501Z		
	E-mail pec: domeniconaso@ordineavvocatiroma.org		
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI			
Contrassegnare la casella interessata			
☒ A.R.			

Fraz. 55204

Sez. 7

Operaz. 0130

Causale: AG

31/07/2013 12:21

Peso gr.: 100

Tariffa €

8,55 Affr. € 8,55

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 766033411210

(accettazione manuale)

TASSE